



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità per gli incendi – anno 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile”, all’art.3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile, all’art.6, comma 1, definisce le stesse attribuzioni di predetta Autorità ed all’art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con L. n. 225/1992;
- con il Decreto Dirigenziale n.334 del 10 giugno 2025 della Regione Campania, ai sensi della L. n.353/2000 e LL.RR. nn.11/1996 e 26/2012, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 15 ottobre 2025.

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, “Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare gli artt.14 e 29;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.7 bis, 50 e 54;
- la Legge 21 novembre 2000 n.353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art.3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevede l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di bosco;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.182, comma 6 bis, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi e gli artt.192, 255, 256 e 256 bis;
- il D.L. n.36/2013, convertito con modifiche, nella Legge n.6/2014, recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”;
- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della protezione civile”;
- il D.M. 20 marzo 2020 n.2588 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n.341 del 9 luglio 2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del D.M. n. 2588/2020”;
- il D.L. n.120/2021, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n.155, recante “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione



del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

- la Legge Regionale del 7 maggio 1996 n.11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l'allegato C, concernente le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

- la Legge Regionale del 9 agosto 2012 n.26, in materia di protezione della Fauna Selvatica e disciplina dell'attività venatoria, ed in particolare l'art. 25, comma 1, lettera f);

- la Legge Regionale del 22 maggio 2017 n.12 e ss.mm.ii. "Sistema di Protezione Civile in Campania";

- il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", ed in particolare l'art. 75, con i relativi divieti ed obblighi;

- il "piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027" approvata con la Delibera della Giunta Regionale n.368 del 16 giugno 2025 e pubblicato sul BURC n.43 del 23 giugno 2025;

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – del 5 giugno 2025 in cui è stato reso noto che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare ha emanato, ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n.90. convertito con modificazioni, l'atto di indirizzo con il quale è stato individuato l'arco temporale (15 giugno – 15 ottobre) di svolgimento delle attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2025;

- la Lettera del Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare prot.MIN_MUSUMECI-0001553-P-06/06/2025, "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti".

Rilevato che:

- con delibera della Giunta Regionale n.368 del 16 giugno 2025 pubblicato sul BURC n.43 del 23 giugno 2025, è stato approvato il "per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027";

- l'art.75, comma 1, del Regolamento Regionale n.3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente, individuata nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con il Regolamento Regionale del 15 dicembre 2011 n.12.

Richiamati:

- gli artt. 17 e 59 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773;

- le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;

- la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 "Modifica al sistema penale" e ss.mm.ii.;

- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 c.p.;

- gli art. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relativo alle Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, ambientale e culturale, al paesaggio, alla



AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, incolti o boscati, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi, erbacce e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono contribuire ad innescare principi di incendio e rappresentare strumento di propagazione del fuoco;
- l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;
- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nelle zone boscate o in loro prossimità, in particolare la dispersione nell'ambiente di materiali altamente infiammabili (quali bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero facilmente esplodere o incendiarsi, costituiscono una delle principali cause degli incendi boschivi.

Rilevato altresì che:

- per quanto attiene i terreni incolti, privi di qualsiasi intervento di manutenzione e quindi potenziale veicolo di inconvenienti igienico sanitari e rischio potenziale per la salute pubblica, veniva già adottata l'Ordinanza Sindacale n.521 del 13 maggio 2009 in ordine all'obbligo per i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio comunale a mantenere detti terreni sgomberi da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe e ad effettuare idonei interventi di pulizia degli stessi.

Ravvisata:

- la necessità di provvedere con urgenza ad adottare i consequenziali provvedimenti al fine di prevenire eventi di pericolo e di tutelare la pubblica incolumità, la salute e la sicurezza pubblica, ordinando ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già previste e poste in essere in forza del Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3, del Decreto Dirigenziale n. 334 del 10 giugno 2025 della Regione Campania, e di tutte le previsioni dei regolamenti, ordinanze e norme vigenti in materia, nonché la necessità di ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo, etc. e a salvaguardia dell'incolumità e salute pubblica.

Accertata:

- la necessità di dotare l'Ente di uno strumento adeguato per la prevenzione del fenomeno in premessa vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, fermo ed impregiudicato l'obbligo di rispetto di tutte le norme e regolamenti nazionali, regionali, provinciali, comunali, etc., di ogni ordine e grado, in materia di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali

Firmata digitalmente da
Dirigente del Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
Arch. Salvatore Iervolino

Firmata digitalmente da
Responsabile dell'Area Ambiente
Ing. Vincenzo Brandi

RENDE NOTO



che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale fino al 15 ottobre 2025.

ORDINA

per il suddetto periodo, al fine di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale:

- di osservare gli obblighi e i divieti della Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- di osservare l'art.182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi; con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione;
- di osservare gli obblighi e i divieti della Legge Regionale Campania del 9 agosto 2012 n.26 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”;
- di osservare gli obblighi e i divieti imposti dagli artt. 75 e 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017 e dal Decreto Dirigenziale n. 334 del 10 giugno 2025 della Regione Campania “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2024”.

In particolare, è fatto obbligo:

1. ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di aree confinanti con strade, linee ferrate, boschi, complessi edificati, della rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade, dalle linee ferrate, dai boschi, e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di aree agricole, incolte, urbane verdi incolte, aree verdi annesse agli edifici residenziali, etc., nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, ai responsabili di cantieri edili e stradali, di strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, dell'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco/propagazione di incendi verso aree limitrofe e scarpate stradali;
3. ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di aree confinanti con strade, del decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche, etc.), da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura/controllo laterale della copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

4. ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di aree boscate, ed agli ulteriori soggetti competenti ai sensi del punto 13 dell'art. 75 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di porre in essere gli adempimenti di cui al richiamato punto, nel rispetto delle norme di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio, e con profondità minima di 5 metri;
5. ai gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art. 13 del D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ed ai contenuti di ogni altro riferimento normativo vigente in materia, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione;
6. ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di fabbricati in aree private o pubbliche ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco;
8. ai gestori di linee e cabine elettriche, nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di competenza, della ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive per un raggio non inferiore a 10 metri;
9. ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione dell'art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, dell'adozione, lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo sui cui insistono dette attività, di idonee misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali, regionali, e comunali al fine d'impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
10. ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
11. ai proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza;
12. ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.



I soggetti interessati, ricadenti nelle predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

E' fatto divieto a chiunque:

1. di svolgere, nelle zone boscate, arborate e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, orti, parchi e giardini pubblici e privati ed in aree adiacenti e/o prossime ad esse, comprese strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, già descritte dall'art. 2 della Legge n. 353/2000, azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio, e fra queste:
 - di accendere fuochi di ogni genere, con particolare riguardo alle aree all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, commi 1 e 3, del Regolamento Regionale di tutela del patrimonio forestale n. 3/2017);
 - di far brillare mine o usare esplosivi;
 - di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli;
 - di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - di aprire o ripulire viali parafulco con l'uso del fuoco;
 - di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, o simili. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal comma 6, art. 10, della legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii ed ogni altra norma vigente in materia;
 - di fermare e/o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
 - di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
 - mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni, fabbricati, aree vincolate, zone boscate, linee ferrate e strade;
 - di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi.
 - il divieto di gettare dalle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva;



AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

È necessario, altresì:

1. che le competenti Autorità ferroviarie attivino tutti i propri organi di controllo, ispettivi e di gestione per vigilare sugli adempimenti posti a loro carico, in particolare lungo le linee ferroviarie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, con particolare riferimento all'obbligo che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di almeno metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
2. che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, vigilino sugli adempimenti posti a loro carico, in particolare lungo le arterie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, provvedendo alla creazione di fasce di rispetto per una larghezza di almeno metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
4. che i competenti Servizi tecnici, le Società Partecipate, le Municipalità del Comune e di tutti gli altri Enti a vario titolo interessati, attivino tutte le procedure e le adeguate cautele finalizzate al rispetto del presente provvedimento;
5. attenersi alle prescrizioni su espone e a dare immediata comunicazione del verificarsi di un incendio o di un principio di incendio alle competenti Autorità locali, e fra queste:
 - al numero verde della Regione Campania 800449911 - 800232525 o a quello della sua sede territorialmente più vicina;
 - al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestali, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri Organi di Polizia.

INVITA

gli Organi di Polizia, sulla base della disposizione dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza, ivi inclusi gli artt. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, 10 della Legge n. 353/2000, 29 del D.lgs. n. 285/1992 e 178 bis del Regolamento Regionale n. 3/2017, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423, 423-bis e seguenti, ivi inclusi gli artt. 449 e 650, del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato.

In caso di mancato rispetto dei divieti e degli obblighi, sopra declinati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, i Servizi comunali competenti, definendo forme e modalità di esecuzione ai sensi dell'art.21-ter della L.241 del 1990, intimano e fanno diffida agli obbligati identificati di ottemperare agli obblighi assegnando un termine, decorso il quale, in ottemperanza delle previsioni



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

del comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 2000, avvieranno le procedure per l'esecuzione coattiva in danno, con riconduzione su questi degli interi oneri.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto con il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n.3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", con il "Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025" approvato con delibera di G.R. n.380 del 29 giugno 2023, e con il Decreto Dirigenziale n. 334 del 10 giugno 2025 della Regione Campania "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2025".

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per quanto di competenza:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- all'ANCI;
- all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Napoli, fra l'altro, per la successiva diffusione, e per le determinazioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio;
- alla Presidenza della Giunta Regione Campania;
- alla Regione Campania Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed Ecosistema, Direzione Generale 07 per le Politiche Agricoltura, Alimentazione e Forestali, Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- All'U.O. Dirigenziale "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile
- Alla Segreteria della Giunta Comunale del comune di Napoli
- alla Città Metropolitana di Napoli;
- alla Questura di Napoli;
- al Comando di Polizia Metropolitana di Napoli;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Napoli;
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli;
- al Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza;
- al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco;
- alla Capitaneria di Porto di Napoli;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro;
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC;
- alla Direzione Provinciale ANAS;
- All'Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli
- alla Direzione Generale del comune di Napoli;
- al Servizio Polizia Locale del comune di Napoli, fra l'altro, per lo svolgimento delle necessarie attività di osservanza, di vigilanza e controllo della presente ordinanza
- Al Servizio Igiene della Città, al Servizio Verde Pubblico ed al Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani;
- alle Direzioni delle dieci Municipalità del comune di Napoli;
- all'Area Infrastrutture di Trasporti del comune di Napoli e, per il suo tramite, alle competenti Direzioni Ferroviarie e Linee ferrate;
- all'Area Tecnica Patrimonio del comune di Napoli;



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile
AREA AMBIENTE

- all'Area Urbanistica del comune di Napoli, e per il suo tramite, alle competenti Soprintendenze ed Enti gestori dei Parchi, Riserve ed Aree protette cittadine e, fra l'altro, per le attività di competenza cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000;
- all'Area Tutela del Territorio, e, per il suo tramite, ai servizi afferenti;
- all'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche e, per il suo tramite, ai competenti Consorzi di Bonifica;
- al Servizio Comunicazione e Portale Web del comune di Napoli, fra l'altro, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli;
- all'ABC per la trasmissione all'U.O. Dirigenziale "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile dell'elenco delle prese idriche presenti sul territorio del comune di Napoli
- a tutte le Società/aziende partecipate del comune di Napoli (ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi).

La decorrenza della presente Ordinanza, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 334/2025, dal giorno di pubblicazione sino al 15 ottobre.

L'immediata esecutività della presente ordinanza, di cui ne è data conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Firmata digitalmente da
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del Decreto legislativo 82/2005.